

Editoriale



Questo breve editoriale è un po' l'equivalente di un cartello "lavori in corso" che troviamo all'inizio di una strada, in quanto sta a significare la concreta attenzione che la UILCA intende dare al tema della previdenza complementare attraverso la pubblicazione di un periodico interno da affiancare ai contenuti, ben più approfonditi ed esaustivi, che troverete al più presto sul nostro sito (www.uilca.it) nella parte dedicata appunto a questo importante argomento.

È una finestra che abbiamo voluto aprire su questa rilevante tematica per offrire ai nostri quadri ed ai nostri iscritti strumenti di comprensione e di approfondimento che consentano loro di conoscere ed orientarsi al meglio nel complesso mondo della previdenza.

Numerose sono state infatti le riforme che hanno caratterizzato, nell'ultimo decennio, il sistema previdenziale pubblico riducendo, di volta in volta, la cosiddetta copertura pensionistica ossia il rapporto tra l'ultima retribuzione in attività e la pensione.

Si stima infatti che nei prossimi anni la pensione obbligatoria sarà mediamente corrispondente al 60% dell'attuale prestazione e che in alcuni casi, soprattutto per i neo assunti e per le nuove generazioni più

in generale, la copertura scenderà al di sotto del 50%.

Questo pone il problema di sviluppare quegli strumenti di previdenza complementare che consentano di mantenere un adeguato livello di protezione sociale per coloro che andranno in pensione nei prossimi anni attenuando in parte gli effetti negativi e creando i presupposti per un futuro migliore di tutti i lavoratori.

In quest'ambito crediamo che la comunicazione e l'informazione svolgano un ruolo fondamentale nel contribuire a sviluppare una cultura previdenziale tra tutti i lavoratori e più in generale per garantire alla collettività una prospettiva di vita migliore.

Ed è per questo che abbiamo voluto mettere a disposizione di tutti strumenti utili per fare scelte appropriate e consapevoli per il loro futuro.

Il sindacato da sempre svolge un ruolo fondamentale nel settore della previdenza complementare, che non è solo quello di indirizzo sociale ma anche quello di soggetto negoziale, costitutivo e gestionale dei Fondi Pensione.


La UILCA, attraverso queste nuove iniziative, intende rafforzare questo ruolo propulsivo, impegnandosi a sviluppare iniziative che consentano di muoversi meglio in questo "labirinto" la cui comprensione, oggi giorno, è sempre più necessaria, mettendo a disposizione il contributo professionale e motivazionale della propria struttura nazionale coadiuvata da autorevoli esperti del settore.

Speriamo, anche con questo, di essere sempre o di diventare un importante punto di riferimento per i nostri iscritti.

La Segreteria Nazionale

In questo numero

Editoriale	Pag.1
I contenuti del D.Lgs. 252/05	Pag.2-3
La bacheca I dubbi della previdenza	Pag.4



I contenuti del D.Lgs. 252/05


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Decreto che dovrà dare attuazione ai principi della Legge Delega 243/04 in materia previdenziale, con una importante novità: entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 anziché il 1° gennaio del 2006 e di conseguenza, la riforma del trattamento di fine rapporto (silenzio/assenso) non diventerà efficace se non a decorrere dal 1° gennaio 2008, spiazzando così tutti gli operatori del settore e producendo notevoli critiche nell'ambito sindacale.

Queste in dettaglio le principali novità:

Fonti istitutive

Nel testo vengono confermate tutte le fonti istitutive già note, specificando che i contratti aziendali hanno effetto limitatamente ai soli soggetti che li hanno sottoscritti. Si conferma, inoltre, che i regolamenti aziendali hanno valore di fonte istitutiva solo qualora i rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Viene confermata infine la possibilità di istituire Fondi Aperti promossi da soggetti abili-

LA GERARCHIA DEL SILENZIO-ASSENSO



tati alla gestione del risparmio (Banche, SGR, Sim, Compagnie di Assicurazione) mentre le polizze previdenziali individuali vengono promosse esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione.

Nel nuovo regime la delibera di una Cassa privatizzata (es. cassa forense) è fonte istitutiva di una forma di previdenza complementare rivolta ai propri iscritti. Inoltre anche le Regioni hanno la possibilità di istituire forme pensionistiche complementari con leggi Regionali.

Governance

Il testo del decreto prevede l'individuazione di un Responsabile per i FP aperti e i PIP. Ai FP aperti viene richiesta l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri, designati dai soggetti istitutori dei Fondi pensione stessi, e per un periodo non superiore ad un biennio. Successivamente alla fase di prima applicazione i membri dell'organismo di sorveglianza sono sempre designati dai soggetti istitutori ed individuati tra "gli amministratori indipendenti" iscritti all'Albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.

Finanziamento

È prevista la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente la contribuzione a proprio carico ferma restando la misura minima della stessa indicata dai contratti, accordi collettivi, anche aziendali. Il datore di lavoro può versare contribuzione volontaria a proprio carico, in piena deducibilità fiscale.

Adesione esplicita e tacita

Entro 6 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2008 o dalla data di prima assunzione, il lavoratore con TFR può attraverso *modalità esplicite* manifestare la volontà di destinare il proprio TFR maturando in una delle forme di previdenza complementare previste dalle legge (fondi pensione chiusi, fondi pensione aperti, Pip) e a qualsiasi livello costituiti (nazionale, territoriale, aziendale), ovvero manifestare la volontà di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro. Il lavoratore può inoltre attraverso *modalità tacite*, non

(segue)
I contenuti del D.Lgs. 252/05

esprimendo alcuna volontà nei 6 mesi, vedere il proprio TFR maturando tacitamente devoluto nella forma pensionistica collettiva di riferimento. In caso di più forme collettive, il TFR è devoluto a quella individuata con accordo aziendale e, in mancanza di accordo, a quella a cui abbiano aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In caso di impossibilità di applicare le regole illustrate (perché mancano forme pensionistiche collettive di riferimento per quel lavoratore o perché, pur essendocene più di una, manchi un accordo aziendale e gli iscritti alle due forme concorrenti siano pari) il TFR verrà trasferito nel Fondo residuale presso l'INPS.

Per i lavoratori non di prima occupazione assunti prima del 28 aprile 1993 e che alla data di entrata in vigore del decreto fossero già iscritti ad un fondo pensione, è consentito di scegliere, entro 6 mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, di mantenere il residuo TFR in azienda, oppure conferirlo alla forma previdenziale collettiva a cui hanno già aderito. In assenza di manifestazione di volontà il residuale TFR viene interamente conferito nel predetto fondo.

Qualora tali lavoratori non aderiscano a forme di previdenza complementare e decidessero di farlo, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto di attuazione, dovranno dichiarare di mantenere il TFR in azienda oppure di conferirlo ad una forma di previdenza complementare nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi. Qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, questo potrà essere versato in misura non inferiore al 50% e con possibilità di incrementarlo successivamente ad una forma pensionistica complementare;

Nel caso di silenzio assenso verrà conferito l'ammontare totale della quota del TFR maturando alla forma individuata secondo i criteri del tacito conferimento.

Prestazioni

Prima della pensione:

- Anticipazioni:
 - *fino al 75%* della posizione, in qualsiasi momento, per spese sanitarie;
 - *fino al 75%*, dopo almeno 8 anni di iscrizione,

ne, per l'acquisto della prima casa di abitazione ovvero per interventi di ristrutturazione;

- *fino al 30%*, decorsi 8 anni di iscrizione, per ulteriori esigenze degli aderenti.

• Riscatto:

- *totale* per i casi di invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti la disoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;

- *parziale* nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

• Trasferimento

- in caso di cambiamento del lavoro o volontariamente dopo 2 anni.

Dopo la pensione:

La prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate:

1. *in forma di capitale:* fino al 50% del montante finale. L'aderente può ricevere il 100% in capitale, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

2. *in forma di rendita:* è sempre ammessa.

Gli iscritti a fondi pensione preesistenti prima del 28 aprile 1993 possono continuare a ottenere la prestazione integralmente in forma di capitale, optando per il vecchio regime fiscale.

Fisco

I contributi versati ad una forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo entro Euro 5.164,57.

Le prestazioni sono soggette a imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza successivo al quindicesimo, sino ad un massimo del 6% di riduzione. Si applica l'aliquota del 23%, invece, per le anticipazioni per acquisto di prima casa e ristrutturazioni e per altre esigenze dell'iscritto (fino al 30%).

SEGRETERIA NAZIONALE
DIPARTIMENTO PREVIDENZA
VIA LOMBARDIA, 30 - 00187 ROMA
TEL.06/4872132 FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it

LA BACHECA

DA "FONDO COMIT"

Prosegue l'attività di dismissione del patrimonio immobiliare. Le numerose offerte preliminari non vincolanti, pervenute all'advisor Lehman Brothers per l'acquisto del patrimonio immobiliare del Fondo, fanno infatti ben sperare in una favorevole riuscita dell'operazione. Nell'ultima seduta del CdA è stata definita una *short list* nella quale sono stati inseriti gli investitori che hanno presentato le migliori offerte, dando così il via alla seconda fase dell'asta che porterà alla presentazione di offerte vincolanti sulle base delle quali il CdA potrà deliberare la vendita degli immobili al miglior offerente.

Nel frattempo, è stata deliberata l'assegnazione di quote rivenienti dalla cessione degli immobili precedentemente deliberata, mediante accredito diretto ai pensionati e accredito sulle posizioni al FAPA di GRUPO per gli attivi.

La prudenza, come si dice, non è mai troppa e in questo caso è sicuramente d'obbligo, ma le premesse fanno sperare in una conclusione positiva.

DA "FONDO PENSIONE BNL"

È stato sottoscritto di recente un accordo tra Azienda ed OOSS, che consente ai

lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l'adesione e la contribuzione al Fondo Pensione (Fp). In particolare, coloro che aderiranno dovranno versare al Fp un contributo pari all'1% della retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr, per tutta la durata del contratto di apprendistato. Al momento della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la Banca verserà per questi lavoratori:

1) un contributo nella misura dell'11% della retribuzione assunta a base del Tfr per la durata del contratto di apprendistato;

2) l'ammontare del Tfr maturato e disponibile alla data di adesione e successivamente alla fine di ciascun anno, l'intera quota destinata all'accantonamento del trattamento anzidetto al netto di ogni prelievo disposto per legge;

3) un contributo del 10% della retribuzione assunta a base del Tfr nell'anno successivo alla trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; tale contributo è correlato al permanere del rapporto di lavoro con la Banca nonché dell'iscrizione al Fondo;

4) aumento della contribuzione che verrà equiparata a quella prevista per i partecipanti al Fondo degli attivi.

Inoltre l'accordo prevede l'iscrizione, a far data dall'assunzione, al Fp anche dei lavoratori assunti a tempo determinato, con durata inferiore a 12 mesi.

DA "FONDO PENSIONI C.C.R.V.E."

Nel corso del mese di marzo i Collegi della ex Sicilcassa saranno chiamati, con il loro voto, a rinnovare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci del Fondo.

La UILCA ha candidato al Consiglio di Amministrazione i colleghi Giovanni Pitrè (consigliere uscente) e Pietro Mezzi, scelti per le loro riconosciute qualità professionali e morali.

L'impegno dei nostri candidati, se eletti, sarà quello di indire entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio, il referendum confermativo per l'approvazione del nuovo Statuto del Fondo.

Le modifiche dovranno prevedere: la ripartizione dell'avanzo tecnico sulla

base del progetto delineato dal Consiglio del Fondo nel 2004, modificato ed integrato nel 2005, dalle indicazioni fornite da un tavolo tecnico composto da tutte le OOSS; un accordo con un Istituto di credito, preferibilmente con il Gruppo Capitalia, con il quale sono state già avviate trattative, che consentirà di garantire le posizioni previdenziali dei pensionati e nel contempo si procederà all'assegnazione di tutto il patrimonio disponibile.

La ripartizione dell'avanzo consentirà agli iscritti la costituzione di posizioni individuali (i così detti "zainetti") da trasferire all'interno della istituenda gestione complementare, generando quei miglioramenti attesi oramai da sette lunghi anni. Ossia dalla fine della gestione straordinaria commissariale conclusasi con l'affidamento del Fondo a una gestione ordinaria con Amministratori esclusivamente eletti dai soli Soci, uno dei pochi casi nel panorama nazionale.

I DUBBI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- **Cosa si intende per prima occupazione successiva al 28.04.93 e perché occorre indicare questo dato nel modulo di adesione?**
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93, data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93, sono coloro che anteriormente a questa data non abbiano prestato attività di lavoro. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di Tfr da destinare al finanziamento della previdenza complementare: i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.93 destinano integralmente al Fondo pensione il Tfr maturando mentre quelli di prima occupazione anteriore al 28.4.93 destinano al Fondo pensione la quota di Tfr prevista dalle fonti istitutive.
- **È possibile "ritirare" l'adesione al Fondo pensione e riscattare il capitale accantonato?**
Non è possibile "ritirare" l'adesione, riscattando il montante maturato. Ad ogni modo, nei casi cessazione del rapporto di lavoro e nelle altre ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione, l'aderente è legittimato al riscatto della posizione individuale.
Esistono, comunque, ulteriori ipotesi di riscatto (per premorienza, per pensionamento) e casi di accesso anticipato al proprio risparmio previdenziale (anticipazione).
- **I lavoratori con un contratto a tempo determinato possono iscriversi?**
Generalmente sì. Gli Statuti regolamentano l'adesione dei lavoratori a tempo determinato specificando condizioni e termini per l'adesione.